



## **CITTA' DI SAN DONA' DI PIAVE**

*(Decorata con Croce al Merito di Guerra e con medaglia d'Argento al Valor Militare)*

Settore 3°



# **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 26/03/2014

**Art. 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC", istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti della L. 147/2013.
2. L' Imposta Unica Comunale, di seguito denominata IUC, si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali.
3. La IUC si compone di:
  1. Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore dell'immobile escluse le abitazioni principali.
  2. di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
  3. della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
5. Le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia costituiscono automatica modifica ed integrazione del presente regolamento.

**TITOLO PRIMO**  
**DISCIPLINA GENERALE DELLA I.U.C.**

**ART. 2**  
**SOGGETTO ATTIVO**

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

**Art. 3**  
**TERMINI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE**  
**DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"**

1. Il consiglio comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione :
  - a) le aliquote IMU: in conformità ai vincoli ed ai limiti stabiliti dall'art. 13 del D.L. 201/2011;
  - b) le tariffe della TARI: in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;
  - c) le aliquote della TASI: in conformità con i servizi e i costi individuati, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
2. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le aliquote e le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

**ART. 4**  
**DICHIARAZIONI**

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate per la TARES, applicata nel territorio comunale sino al 31/12/2013. Il contenuto della dichiarazione TARI è disciplinato dal successivo art. 34.
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

## **ART. 5 SCADENZE DI VERSAMENTO**

1. Il comune stabilisce le scadenze della TARI e della TASI , prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
2. Il versamento della TARI è effettuato in quattro rate con scadenza a maggio, luglio, settembre e novembre oppure in un'unica rata entro il mese di giugno.
3. Il versamento della TASI è effettuato in due rate una entro il 16 giugno ed una entro il 16 dicembre.
4. Il versamento dell'IMU è effettuato in due rate una entro il 16 giugno ed una entro il 16 dicembre.
5. Il Comune e/o il Soggetto al quale risulta affidata riscossione della TARI provvedono all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati.

## **ART. 6 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO**

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice Civile.

## **ART. 7 ATTIVITA' ACCERTATIVA**

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del

termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

4. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile designato dall'ente per la gestione del tributo.
5. A garanzia dei diritti del contribuente il procedimento di accertamento delle violazioni deve avvenire nel pieno rispetto di quanto disposto dalla Legge 27 luglio 2000 n. 212 .
6. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

## **ART. 8 SANZIONI**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il quale prevede l'applicazione di una sanzione del 30% dell'importo omesso. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In attuazione dell'art. 50 della Legge 449/1997 e dell'art. 3, comma 133, lett. 1) della L. 662/1996, i versamenti tardivi effettuati dai contribuenti senza l'applicazione del ravvedimento operoso sono sanzionati nel seguente modo:
  - a) 5% dell'importo tardivamente versato se il versamento viene effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza;
  - b) 10% dell'importo tardivamente versato se il versamento avviene viene effettuato oltre 30 giorni dalla scadenza.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 9, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni, di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

## **ART. 9 CONTENZIOSO**

1. Contro l'applicazione del tributo può essere esperito ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale secondo disposizioni di cui al D. Lgs. 546/1992 e sue successive integrazioni e modificazioni.

## **Art. 10 VERSAMENTI**

1. Il pagamento dell'imposta è effettuato con l'arrotondamento dell'Euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purchè il versante non richieda il rimborso dell'importo dallo stesso pagato.
3. Nel caso di versamenti effettuati in più scadenze oppure l'ultimo versamento è effettuato a conguaglio rispetto all'imposta complessivamente dovuta, non si effettua il pagamento se l'importo è inferiore ad euro 4,00

## **ART. 11 NORMA DI RINVIO**

1. Sono disciplinate dal titolo II del Regolamento Generale delle Entrate Comunali, approvato con del. di C.C. n. 63/2012: l'importo minimo dei versamenti e dei rimborsi, il tasso di interesse, la riscossione coattiva, le compensazioni e le dilazioni di pagamento.

## **TITOLO SECONDO DISCIPLINA DELL'IMU**

### **ART. 12 CONFERMA APPLICAZIONE IMU**

1. Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si disciplina la componente "IMU", precisando che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazione dalla L. 214/2011 e s.m.i.

### **ART 13 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio Comunale.

### **Art. 14 ABITAZIONE PRINCIPALE - ASSIMILAZIONE**

1. E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata.
2. E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
3. E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale purché la rendita non ecceda il valore di euro 500,00. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione, può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

### **Art. 15 DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI DELLE AREE FABBRICABILI**

1. L'Ente, al fine di ridurre al massimo l'insorgere del contenzioso con i contribuenti, con deliberazione di Giunta Comunale determina annualmente e per zone omogenee il valore di riferimento delle aree fabbricabili, in relazione agli strumenti urbanistici vigenti ed ai parametri stabiliti dell'art. 5, comma 4 del D.Lgs. 504/1992.
2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori stabiliti dall'Ente, salvo il caso in cui vi siano atti notarili dai quali si evince un diverso valore dell'area.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta versata per area edificabile, qualora il contribuente abbia determinato un valore dell'area edificabile superiore ai parametri stabiliti dall'Ente.

## **TITOLO TERZO DISCIPLINA DELLA TARI**

### **ART. 16 TARI**

1. Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si disciplina la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1 commi dal 641 e ss della Legge n. 147/2013 e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi inerenti la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa avente natura corrispettiva di cui ai commi 641 e ss dell'art. 1 della citata Legge n. 147/2013 e s.m.i.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, salvo quanto stabilito dal successivo art. 22, comma 3.
4. Le disposizioni del "Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa di igiene ambientale", del "Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa integrata ambientale" e del "Regolamento Comunale per l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi", trovano applicazione per le annualità non prescritte.

#### **ART. 17**

#### **PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

#### **ART. 18**

#### **SOGGETTO PASSIVO**

1. La TARI è dovuta da chiunque possiede o detiene a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

#### **ART. 19**

#### **AFFIDAMENTO SOGGETTO ESTERNO**

1. Il Comune di San Donà di Piave, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, può affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI ai soggetti ai quali, alla data del 31/12/2013 risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione della TARES di cui all'art. 14 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni, dalla L. 214/2011 .

#### **ART. 20**

#### **MODALITA' DI VERSAMENTO**

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali

#### **ART. 21**

#### **LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTE A TASSA**

1. Sono soggette al tributo le superfici di tutti i locali, comunque denominati, ed/od aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani e rifiuti assimilati agli urbani. Nella nozione di locali è compresa qualsiasi tipo di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusa o chiudibile da ogni lato, qualunque sia la sua destinazione o il suo uso, anche abusivi agli effetti della legislazione vigente, purchè in grado di produrre rifiuti.
2. I locali soggetti a tributo sono considerati, a titolo esemplificativo:
  - a) tutti i locali interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, soffitte, mansarde, cantine, portici, ecc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio, rimesse, autorimesse, posti auto coperti, ecc.. Per quanto attiene i portici, gli stessi sono soggetti a tariffa se la loro conformazione è idonea ad un uso diverso dal mero passaggio;
  - b) tutti i locali principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici;
  - c) tutti i locali principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori di artigiani;
  - d) tutti i locali principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie,
  - e) tutti i negozi, qualsiasi sia la merce ivi venduta;
  - f) tutti i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, anche se l'attività è svolta mediante edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato coperto;
  - g) tutti i locali, principali ed accessori, di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali, con la esclusione delle superfici di essi ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si producono, di regola, residui di lavorazione o rifiuti tossici o nocivi;
  - h) tutti i locali principali, secondari ed accessori adibiti a circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche e ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
  - i) tutti i locali principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;
  - j) tutti i locali principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi, di autorimesse e di auto servizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggio, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;
  - k) tutti i locali (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) di collegi, istituti di educazione privati, di associazioni tecnico economiche e di collettività in genere,
  - l) tutti i locali nessuno escluso, di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva, sindacale, di enti di assistenza, di caserme, stazioni, ecc.
  - m) per i locali adibiti ad attività sportive sono computate solo le superfici degli spogliatoi, delle tribune, gradinate e simili, degli uffici, delle biglietterie e dei punti di ristoro.
3. Sono soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo, salvo quanto previsto dal successivo art. 25;
4. Si considerano aree scoperte, ai fini dell'autonoma applicazione del tributo, le aree (cortilive, di rispetto, adiacenti e simili) che, anziché essere destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o che si trovano con questo oggettivamente in rapporto funzionale, sono destinate in modo non occasionale, al servizio di una attività qualsiasi, anche se diversa da quella esercitata nell'edificio annesso. Le aree soggette a tributo sono considerate, a titolo esemplificativo:
  - a) le aree, pubbliche o private, adibite a campeggio;
  - b) le aree adibite a distributori di carburanti di qualsiasi tipo e natura;
  - c) le aree, pubbliche o private, adibite a sala da ballo all'aperto, intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate per l'esercizio di tali attività (pista da ballo, area bar, servizi, area parcheggio, ecc.);
  - d) le aree adibite a banchi di vendita all'aperto cioè tutti gli spazi all'aperto destinati dalla pubblica Amministrazione a mercato permanente a prescindere dalla circostanza che l'attività venga esplicata con continuità oppure a giorni ricorrenti;

- e) le aree scoperte, pubbliche o private, adibite a posteggi fissi di biciclette, autovetture e vetture a trazione animale;
  - f) le aree scoperte, pubbliche o private, adibite al servizio di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, ecc.);
  - g) le aree scoperte, pubbliche o private, destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizio e simili;
  - h) le aree scoperte, pubbliche o private, utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli (cinema, teatri e simili);
  - i) le aree scoperte utilizzate per attività ricreative (campi da gioco, piscine, zone di ritrovo, ecc.) da circoli ed associazioni private, fatta eccezione per le aree scoperte destinate esclusivamente alla attività sportiva il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati di norma ai soli praticanti, atteso che sulle stesse non si producono rifiuti solidi urbani.
5. La TARI è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o di multiproprietà

## **ART. 22 LA TARIFFA**

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione.
3. Nella commisurazione della tariffa il Comune tiene conto dei criteri determinati dal regolamento adottato con D.P.R. n. 158/1999 oppure in alternativa commisura la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. In quest'ultimo caso le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.
4. Le tariffe si compongono di una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. 36/2003.

## **ART. 23 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

1. Le tariffe sono articolate in utenze domestiche, le quali sono suddivise in categorie in relazione al numero di componenti, ed in utenze non domestiche, le quali sono suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.
2. La quota fissa e la quota variabile, determinata avendo riguardo a quanto stabilito nel precedente art. 22, è ripartita tra le utenze domestiche e non domestiche in relazione a quanto stabilito dal DPR 158/1999 ed il Consiglio Comunale, in sede di approvazione tariffe, individua:
  - per le utenze domestiche i Ka ed i Kb da attribuire alle singole categorie di utenze domestica determinate in relazione al numero di componenti del nucleo familiare;
  - per le utenze non domestiche i Kc ed i Kd da attribuire alle categorie di utenze non domestica determinate in relazione alla attività svolta, così come disciplinato dall'art. 27.

## **ART. 24 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE**

1. La superficie, a cui applicare il tributo, è determinata nel seguente modo:

- a. fino all'attuazione del comma 647 dell'art.1 della L. 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
  - b. per le altre unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili al catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile;
2. Ai fini dell'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARES, applicata nel territorio comunale sino al 31/12/2013. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale
  3. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
  4. La superficie calpestabile è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
  5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

## **ART. 25**

### **ESCLUSIONE DI CARATTERE OGGETTIVO**

1. Non sono soggette all'applicazione del tributo:
  - I.° I locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
    - a) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
    - b) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, (quali ad es. cabine elettriche, vano ascensori, celle frigorifere, e simili), locali ed aree di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos, idrovore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
    - c) locali privi di utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati oppure se le utenze di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) sono attive, i consumi rilevati siano tali da presumere la loro sussistenza per mera manutenzione tecnica dell'immobile;
    - d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono il domicilio in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o occupata;
    - e) locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
    - f) locali ed aree utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone e simili, oppure adibite a mero deposito di materiali in disuso;
    - g) la porzione di superficie coperte la cui altezza è pari od inferiore a 150 centimetri.
    - h) locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
    - i) locali ed aree utilizzati per il ricovero attrezzi agricoli e le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
    - j) aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare all'interno di complessi residenziali, commerciali o produttivi;
    - k) aree impraticabili o intercluse da recinzione;
    - l) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
    - m) aree di dimensione pari o inferiori a 3 metri quadrati;

- n) le altane, i balconi, le terrazze ed ogni superficie non chiusa, nonché le aree scoperte destinate ad autorimessa e/o posto macchina, purché di pertinenza dell'unità immobiliare principale;
  - o) i locali e le aree scoperte per le quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
  - p) i locali e le aree per le quali l'esclusione sia prevista da norma delle leggi vigenti;
  - q) per le stazioni di servizio dei carburanti le aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio automezzi, le aree non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile.
- II.^ Le aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- III.^ Le aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

#### **ART. 26**

#### **UTENZE DOMESTICHE: COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE**

1. L'applicazione della TARI avviene in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare di ciascun anno, ovvero, per le nuove utenze, al numero dei componenti risultanti dallo stato di famiglia al momento dell'inizio dell'occupazione o detenzione dell'abitazione.
2. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione.
3. Ai fini della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare si fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel Comune, mentre per quelle non residenti è fatto obbligo all'utente di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare. Nel caso di mancata denuncia si considera in modo forfetario un componente.
4. Le variazioni anagrafiche che comportano il mutamento dei soggetti residenti nell'immobile hanno effetto dal giorno successivo alla data in cui è avvenuta la variazione.
5. Nel caso di abitazioni occupate da più nuclei familiari, anagraficamente distinti, la tariffa è calcolata avendo riguardo al numero complessivo degli occupanti, che sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.

#### **ART. 27**

#### **UTENZE NON DOMESTICHE: CLASSIFICAZIONE**

1. La classificazione dei locali e delle aree avviene in relazione alla loro destinazione d'uso ed alla potenzialità di produzione dei rifiuti, desunta dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99 avendo riguardo anche ai criteri previsti dal precedente art. 22, comma 3.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo della tassa dovuta, avviene di regola in base alla classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT, o in mancanza, a quanto riportato nell'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività, o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. L'appartenenza dei locali e delle aree scoperte imponibili ad una specifica categoria è definita avendo riguardo alla destinazione funzionale complessiva e, non anche, dei singoli locali.
5. La separazione fisica e spaziale dei locali e delle aree scoperte ne comporta la tariffazione differenziata, con conseguente applicazione del tributo corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibiti, anche se occupati o detenuti dallo stesso soggetto per l'esecuzione dell'attività da questi esercitata.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

## **ART. 28 RIDUZIONI**

1. Fatto salvo ogni altro articolo che disciplini le modalità di richiesta di riduzioni, le stesse sono concesse alle seguenti condizioni:
  - a) devono essere indicate nella dichiarazione iniziale o di variazione;
  - b) se non indicate nella dichiarazione iniziale o di variazione, vengono presentate o utilizzando i modelli predisposti dall'ufficio competente o con lettera purché contenente i dati necessari per il riconoscimento del diritto alla riduzione;
  - c) se incomplete saranno considerate irricevibili fino ad avvenuta integrazione dei dati richiesti.
2. L'interessato è invitato a regolarizzare la domanda, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Se l'interessato non la regolarizza nel termine assegnatogli, la domanda è considerata nulla a tutti gli effetti.
3. Le richieste di riduzione hanno decorrenza dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, ad eccezione del caso in cui la stessa venga presentata entro il termine di 120 giorni dal verificarsi dell'evento che dà diritto alla riduzione.
4. Le riduzioni una volta concesse competono anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. E' fatto obbligo di comunicare entro 120 giorni il venir meno delle condizioni che hanno determinato il riconoscimento della riduzione.
5. In ogni tempo potrà essere effettuata la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e qualora si rilevi il loro venir meno si procederà al recupero della tassa degli interessi e all'applicazione della sanzione prevista dal presente Regolamento.
6. In caso di contestuale spettanza, a favore del soggetto tenuto al pagamento, di più agevolazioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, la misura massima complessiva di riduzione della tassa non può superare l'80 % della stessa.

## **ART. 29 RIDUZIONI PER MINOR CONFERIMENTO DEI RIFIUTI**

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
2. Alle utenze domestiche che aderiscono regolarmente al Compostaggio Domestico e lo svolgono secondo i criteri stabiliti dal "regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la disciplina dei servizi di nettezza urbana" si applica una riduzione del 30% della quota variabile della tariffa.
3. Per le utenze non domestiche che avviano al recupero, in modo continuativo i rifiuti assimilati agli urbani si applicano le seguenti riduzioni alla parte variabile della tariffa:

Percentuale di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero	Percentuale di riduzione
Fino al 25%	20%
Dal 25,01% al 50%	40%
Dal 50,01% al 75%	60%
Oltre il 75%	80%

La riduzione percentuale verrà applicata su richiesta dell'utente, purché dimostri di aver avviato a recupero i rifiuti mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

4. L'applicazione della riduzione può comportare il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti. Su richiesta, l'utenza non domestica che ha beneficiato della riduzione deve presentare il modello unico di denuncia per l'anno di riferimento e l'attestazione dell'attività svolta dal soggetto incaricato del recupero dei rifiuti.
5. Per il calcolo della percentuale di rifiuti avviati al recupero si applica la seguente formula:  $R = (Q_{dich} / (K(S, ap) * S)) * 100$  dove  $Q_{dich}$  è la quantità avviata al recupero,  $K(S, ap)$  è il coefficiente  $K_d$  di produttività specifica per metro quadrato adottato dall'Ente ed  $S$  è la superficie a ruolo dell'attività.
6. Per le utenze non domestiche che effettuano l'autosmaltimento secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 215 del D.Lgs. 152/2006, si applicano le riduzioni previste dal precedente comma 3. Per la determinazione della percentuale di riduzione si applicano i criteri di cui al precedente comma 5.
7. Per le zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che comportano rilevanti limitazioni del traffico veicolare e pedonale, la parte variabile della TARI delle attività commerciali, artigianali o di servizi che si svolgono all'interno di tale zona può essere ridotta:
  - a) del 50% se i lavori durano complessivamente per più di 181 gg. e meno di 273;
  - b) del 70% se i lavori durano complessivamente per più di 274 gg..
8. Con provvedimento di Giunta Comunale sono individuate le zone della città interessate dai lavori di cui al precedente comma, per le quali riconoscere le agevolazioni ivi previste.

### **ART. 30 RIDUZIONI DELLA TASSA**

1. Per i soggetti iscritti all'AIRE si applica la riduzione del 30% della tariffa e si considera in modo forfetario il nucleo familiare di una persona, a meno che i contribuenti non dichiarino un numero diverso.
2. Per le abitazioni tenute a disposizione si applica una riduzione del 30% della tariffa e si considera il nucleo familiare composta da una persona, a meno che i contribuenti non dichiarino un numero di occupanti diverso.
3. Per i locali e le aree scoperte diversi dalle abitazioni, adibiti ad attività stagionali e/o ad uso non continuativo (occupazione o detenzione non continuativa, ma ricorrente e inferiore a 183 giorni, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti Organi per l'esercizio dell'attività, ovvero svolta in violazione delle norme), si applica la riduzione del 30% della tariffa.
4. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, non iscritti all'AIRE, ma dimoranti di fatto per lavoro in altra località, si applica la riduzione del 30% della tariffa. La riduzione si applica, per il periodo in cui sussiste la diversa dimora, qualora la condizione riguardi l'intero nucleo familiare e sia documentalmente dimostrabile.

### **ART. 31 RIDUZIONI/ESENZIONI DELLA TASSA A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013 che prevede la facoltà per il Comune di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quanto stabilito dalle lett. da a) ad e) del comma 659 della L. 147/2013 attraverso apposite autorizzazioni di spesa e nei limiti ivi delineati, sono stabilite le seguenti riduzioni:
  - a) Qualora nel nucleo familiare siano presenti invalidi e/o disabili regolarmente riconosciuti in tale situazione dalle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia, con una percentuale di invalidità pari o superiore al 75%, l'invalido/ il disabile non è computato quale componente del nucleo familiare. Al fine di ottenere la rideterminazione della composizione del nucleo familiare i familiari/tutore/curatore dell'invalido/del disabile sono tenuti a presentare apposita richiesta con allegata la documentazione idonea a comprovare lo stato di invalidità o l'accertamento della disabilità.

- b) Ove un componente del nucleo familiare, per lavoro o altri motivi, dimori di fatto in altra località per un periodo superiore ai 6 mesi, pur mantenendo la residenza nel Comune, alla tariffa variabile verrà applicata una riduzione del 20% della parte variabile della tariffa. A tal fine deve essere presentata la dichiarazione di variazione, corredata da documentazione comprovante tale situazione (ad es. attestazione di ospitalità resa da Istituto di ricovero, pagamento della tariffa per locali occupati in forma permanente in altro comune, dichiarazione del datore di lavoro). Nel caso di studenti deve essere presentato contratto di affitto oppure attestazioni di pagamento dell'affitto o subaffitto.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013 che prevede la facoltà per il Comune di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quanto stabilito dalle lett. a) ad e) del comma 659 della L. 147/2013 attraverso apposite autorizzazioni di spesa e nei limiti ivi delineati, sono esenti:
  - a) le abitazioni e pertinenze occupate da pensionati il cui reddito annuo complessivo della famiglia derivi unicamente dalla pensione e non superi l'importo lordo (al netto di assegni accessori) di euro 8.800,00;
  - b) le abitazioni e pertinenze occupate da famiglie di cui almeno un componente sia assistito dal Comune con il servizio di erogazione del minimo vitale. In tal caso l'esenzione è accordata per il periodo temporale durante il quale il soggetto è assistito.
3. Ai fini dell'esenzione di cui al precedente comma, non sono considerati redditi:
  - a) pensioni di guerra e relative indennità accessorie
  - b) proprietà dell'unica abitazione e pertinenze occupate dalla famiglia avente diritto all'esonero.
4. Il reddito, così come individuato al comma 2, è aumentato di EURO 775,00 per ogni persona a carico ed è oggetto di rivalutazione annuale sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT, relativamente all'anno precedente rispetto a quello di esenzione.
5. L'esenzione non spetta qualora la stessa abitazione risulti occupata da più famiglie, anche se con separati stati di famiglia ai fini anagrafici, aventi propri redditi, in quanto tutti gli occupanti sono tenuti in solido al pagamento del tributo.
6. Le esenzioni di cui al comma precedente sono concesse con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, ad eccezione del caso in cui la stessa venga presentata entro il termine di 120 giorni dal verificarsi dell'evento che dà diritto all'esenzione.
7. Le esenzioni una volta concesse competono fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. E' fatto obbligo di comunicare entro 120 giorni il venir meno delle condizioni che hanno determinato il riconoscimento dell'esenzione.
8. Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento dell'esenzione e qualora rilevi il loro venir meno procederà al recupero della tariffa, degli interessi e all'applicazione della sanzione prevista dal presente Regolamento.
9. Sono, inoltre, esenti i locali e le aree adibiti ad utenza domestica ubicati all'interno dell'ambito territoriale definito con delibera di G.M. n. 265/2010.
10. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto della parte eccedente i 200 mq. qualora l'immobile sia occupato da nuclei familiari composti da 1 o due persone. Nel caso in cui nello stesso immobile siano residenti più nuclei familiari, anagraficamente distinti, si fa riferimento al numero complessivo degli occupanti, che sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà..

## **ART. 32 TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. In mancanza della corrispondente categoria si applica la tariffa relativa alla categoria con voce d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
5. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

6. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo, rapportata ai mesi di occupazione/detenzione.
7. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone occupazione suolo ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
9. Gli uffici comunali addetti al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quelli addetti alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

### **ART. 33 TRIBUTO PROVINCIALE**

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

### **ART. 34 OBBLIGO DI DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi della TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
  - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.
2. La dichiarazione, originaria, di variazione o di cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
  - a) le generalità, residenza o domicilio fiscale, codice fiscale del dichiarante;
  - b) le generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
  - c) l'ubicazione, specificando il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
  - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
  - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - f) la composizione del nucleo familiare con indicazione dei nomi dei non residenti
  - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
  - a) La denominazione della ditta o ragione sociale della società, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA e il codice ADECO dell'attività;
  - b) le generalità del soggetto denunciante, con indicazione della sua carica;
  - c) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali e delle aree;
  - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, regolarmente sottoscritta, può essere presentata personalmente, a mezzo fax, a mezzo posta raccomandata o PEC e si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

## **TITOLO QUARTO DISCIPLINA DELLA TASI**

### **ART. 35 LA TASI**

1. Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si disciplina la componente "TASI" diretta alla copertura dei costi dei servizi indivisibili, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1 commi dal 641 e ss della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i..
2. L'entrata ha natura tributaria.

### **ART. 36 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli.

### **ART. 37 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE**

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille ed è applicata alla base imponibile determinata secondo le modalità previste dal successivo art. 39. Il comune, con deliberazione di Consiglio Comunale, può ridurre l'aliquota sino al suo azzeramento. Con la stessa delibera il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
2. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti dal comma precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011

### **ART. 38 SOGETTI PASSIVI**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 31. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e

per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura percentuale tra, scelta tra il 10 e 30 per cento, dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote stabilite dall'Ente. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. La percentuale da addebitare all'occupante è stabilita dal Consiglio Comunale in sede di approvazione delle aliquote.

#### **ART. 39 BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.
2. Ai fini della determinazione della base imponibile delle aree edificabili trova applicazione quanto stabilito dal precedente art. 15 del presente Regolamento e la delibera di G.M. 219/2012, avente ad oggetto "Valori minimi delle aree edificabili ai fini dell'attività di accertamento I.M.U. – Anno 2012 e successivi"

#### **ART. 40 RIDUZIONI**

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, il comune può stabilire l'applicazione di riduzioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.

#### **ART. 41 MODALITA' DI VERSAMENTO**

1. Il versamento della TASI e' effettuato, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibile.

#### **ART. 42 ABITAZIONI PRINCIPALI - ASSIMILAZIONI**

1. E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata.
2. E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
3. E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale purchè la rendita non ecceda il valore di €. 500,00. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione, può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

#### **ART. 43 ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1 gennaio 2014.

